



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE**

La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Francesco Rizzi Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere Relatore
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in secondo grado al n. r.g. 727/2023
avente ad oggetto: deposito
promossa da:

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. [REDACTED] er procura in atti;

PARTE APPELLANTE

Contro

[REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliati presso l'Avv. [REDACTED] che li rappresenta e difende per procura in atti;

PARTE APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE

Contro

[REDACTED] **PER L'ITALIA**, già
[REDACTED] in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura in atti;

PARTE APPELLATA

Contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli Avv.ti [REDACTED] [REDACTED] rappresentano e difendono per procura in atti;

PARTE APPELLATA

Udienza di rimessione della causa a decisione del 3.10.2024.

CONCLUSIONI

[REDACTED]
Voglia la Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, in riforma della sentenza impugnata:

Nel merito:

in via principale, respingere e rigettare tutte le domande svolte dagli attori e dal terzo chiamato [REDACTED] [REDACTED], nonché dal terzo chiamato [REDACTED] per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati e perché completamente infondate tanto in fatto, che in diritto;

in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente al pagamento di somme in favore di parte attrice, previa valutazione della condotta colposa assunta dagli attori ex art. 1227 cod. civ. e conseguente esclusione o diminuzione della responsabilità del convenuto, condannare [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., a mantenere indenne [REDACTED] da qualsiasi obbligazione o pretesa o eventuale onere economico e a rimborsare quanto eventualmente dovuto agli attori;

in ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dell'esponente al pagamento di somme in favore di parte attrice, previa valutazione della condotta colposa assunta dagli attori ex art. 1227 cod. civ., condannare la [REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a mantenere indenne [REDACTED] da qualsiasi obbligazione o pretesa o eventuale onere economico e a rimborsare quanto eventualmente dovuto agli attori;

in ogni caso, accertare le somme capitale interessi e spese legali pagate in esecuzione della sentenza di primo grado oggi appellata, nelle more del giudizio di secondo grado alle altre parti processuali e

condannare le stesse alle restituzioni e rimborsi, gravati da interessi legali e svalutazione dal pagamento effettuato al saldo in favore di [REDACTED]

Con favore di diritti, onorari, spese, anticipazioni del giudizio di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario 15,00% e successive occorrenze e al rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.

Istanze istruttorie formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni 1.7.2024.

PE [REDACTED]

In via principale:

Respingere con ogni e qualsiasi statuizione tutte le domande proposte da [REDACTED] con l'atto di citazione in appello in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e diritto per tutti i motivi già esposti in narrativa della comparsa di costituzione e risposta degli odierni appellati, e così confermare la sentenza del Tribunale di Verbania n. 141/2023 del 30/04/2023 pubblicata il 04/05/2023, n. 1531/2019 R.G;

- In via subordinata:

Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di [REDACTED] si insiste per la precisazione delle conclusioni dispiegate nel primo grado di giudizio in ordine alla responsabilità ex. 2043 in capo a [REDACTED] che di seguito si riportano integralmente:

“accertare e dichiarare ex art. 2043 c.c. la società [REDACTED] [REDACTED] come in atti, responsabile per tutti i danni arrecati ai Sigg.ri [REDACTED], a seguito del furto della macchina d'epoca, modello Mercedes-Benz Roadster 300 SL anno 1957 di loro proprietà, avvenuto nella notte tra il 26-27 settembre 2009 presso l'Hotel [REDACTED] [REDACTED] a causa del proprio comportamento negligente. E conseguentemente condannare la società [REDACTED] come in atti, al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli odierni attori in conseguenza dei fatti accaduti il 27 settembre 2009 presso l'Hotel [REDACTED] di cui alle sopra citate accertate responsabilità, delle seguenti somme: Euro 1.000.000,- equivalente al prezzo di mercato dell'autovettura de qua al tempo del furto, pari ad Euro 650.000,- maggiorato dall'incremento di valore del bene mobile relativo agli anni successivi, come dimostrato dal consulente di parte attorea nell'ambito della consulenza tecnica d'ufficio, oltre alla somma di Euro 3.500,- equivalente al set di ricambio, ad Euro 1.800,-equivalente al kit per il soccorso stradale, Euro 2.500,- a titolo di contante presente nell'auto al momento del furto, Euro 4.750,- a titolo di diversi beni materiali, tra cui vestiti e valigie presenti nell'auto al momento del furto, Euro 2.600,- a titolo di costo per l'acquisto del numero di targa personalizzato, Euro 874,- per la registrazione del numero di targa personalizzato presso la

motorizzazione belga, Euro 862,- a titolo di noleggio di un'auto sostitutiva presso Hertz per il rientro in Belgio, ed Euro 20.000,- a titolo di complessivi danni morali, oltre interessi moratori ed interessi compensativi dalla data del furto alla data dell'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria".

In ogni caso condannare [REDACTED] al pagamento dei diritti, spese, anticipazioni del giudizio di entrambi i gradi di giudizio, ivi incluse i costi di registrazione della sentenza di primo grado e della CTU, i costi di traduzione che il [REDACTED] hanno dovute sostenere, quantificati a oggi in circa 35.000,00 euro oltre al rimborso forfettario 15% e successive occorrende.

Appello Incidentale:

- In via preliminare istruttoria, istanze formulate nel foglio di precisazione delle conclusioni 3.7.2024.

In via incidentale

in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania n. 141/2023, dichiarare che il valore dell'autovettura del s [REDACTED] al momento del furto è determinato in € 553.970 oltre alla rivalutazione tra l'80% ed il 100% di cui è stata oggetto l'autovettura de qua negli anni immediatamente successivi al furto come nel presente atto motivato e documentato e di conseguenza condannare [REDACTED] al pagamento della somma di € 533.970 oltre alla rivalutazione tra l'80% ed il 100% o della diversa somma che risulterà in corsa di causa, oltre alla somma di Euro 3.500,- equivalente al set di ricambio, ad Euro 1.800,-equivalente al kit per il soccorso stradale, Euro 2.500,- a titolo di contante presente nell'auto al momento del furto, Euro 4.750,- a titolo di diversi beni materiali, tra cui vestiti e valigie presenti nell'auto al momento del furto, Euro 2.600,- a titolo di costo per l'acquisto del numero di targa personalizzato, Euro 874,- per la registrazione del numero di targa personalizzato presso la motorizzazione belga, Euro 862,- a titolo di noleggio di un'auto sostitutiva presso Hertz per il rientro in Belgio, oltre interessi moratori ed interessi compensativi dalla data del furto alla data dell'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria.

In parziale riforma dell'impugnata sentenza condannare [REDACTED] al pagamento di tutte le spese processuali di primo grado, ivi inclusa la totalità del compenso spettante ad [REDACTED] la totalità delle spese di CTU.

In ogni caso condannare [REDACTED] al pagamento dei diritti, spese, anticipazioni del giudizio di entrambi i gradi di giudizio, ivi inclusi i costi di registrazione della sentenza di primo grado e della CTU, i costi di traduzione che il s [REDACTED] hanno dovute sostenere, quantificati a oggi in circa 35.000,00 euro oltre al rimborso forfettario 15% e successive occorrende.

PER [REDACTED] RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA:

Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma, *contrariis reiectis*, così giudicare:

- respingere l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Verbania n.141/2023, pronunciata nella causa n.1531/2019, pubblicata in data 04.05.2023, nella parte in cui [REDACTED] fa richiesta di modifica delle statuizioni assunte nei confronti di [REDACTED] per l'effetto
- confermare la sentenza del Tribunale di Verbania n.141/2023, pronunciata nella causa n.1531/2019, pubblicata in data 04.05.2023, per quanto attiene alle statuizioni assunte avendo riguardo alle domande articolate nei confronti della [REDACTED] comunque, in ogni caso e, per l'effetto
- accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza invocata dalla convenuta per essere esclusa la garanzia invocata a norma di contratto, come meglio dedotto nella narrativa che precede ed in tutti gli scritti difensivi che precedono, anche nel primo grado del giudizio, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta e, comunque, e nella denegata e non creduta ipotesi nella quale la polizza invocata venisse ritenuta operante,
- accertare e dichiarare che la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 250 € per ogni veicolo, con il massimo risarcimento per ogni sinistro pari alla somma assicurata di € 100.000,00 ma, comunque, in ragione del 50% dello stesso, atteso che la polizza di che trattasi è in coassicurazione per tale misura percentuale e, comunque,
- respingere ogni domanda contrattuale afferente i rapporti intercorrenti tra i Sigg. [REDACTED] [REDACTED] eventualmente estesa alla Compagnia qui concludente, pacificamente esclusi dalla garanzia invocata.

In ogni caso:

- spese e competenze di primo e secondo grado.

PER [REDACTED]

Voglia la Ill.ma Corte di Appello,

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,

nel merito

respingere l'appello proposto da [REDACTED] per l'effetto, confermare in parte qua la sentenza del Tribunale di Verbania n. 141/23 depositata il 4.5.2023 e notificata il 5.5.23

in via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello di [REDACTED]

in via preliminare

accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato da [REDACTED] nei confronti dell'[REDACTED] per le ragioni di cui nella narrativa della comparsa di costituzione nel merito,

accertare e dichiarare inammissibili e/o infondate, e comunque rigettare, le domande proposte da [REDACTED] nei confronti dell'[REDACTED] per le ragioni di cui in narrativa della comparsa di costituzione e delle memorie ex art. 183 c.p.c. n.1 e n. 2 rispetto alle conclusioni formulate dai sig.ri [REDACTED] respingere le domande svolte da sig.ri [REDACTED] nell'appello incidentale laddove chiedono che venga annullata la loro condanna a pagare ad [REDACTED] in via solidale con [REDACTED] le spese legali per le fasi di trattazione, istruttoria e decisionale, in quanto si è formato un giudicato interno non avendo costoro più proposto, nelle conclusioni formulate nella comparsa in appello, la domanda di condanna di [REDACTED] in via sussidiaria con [REDACTED]

Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio e al rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. [REDACTED] e [REDACTED] hanno evocato in giudizio [REDACTED] esponendo che: gli attori hanno partecipato in Italia alla rievocazione storica del 1° Giro d'Italia in automobile, prevista dal 18 al 26 settembre 2009, organizzata dall'[REDACTED] a cui hanno preso parte circa 140 autovetture d'epoca; in data 26-27 settembre 2009 hanno soggiornato con gli altri iscritti, come da programma, presso l'Hotel [REDACTED] di proprietà di [REDACTED], per la serata di gala organizzata dall'[REDACTED] in chiusura dell'evento; le autovetture sono state parcheggiate nel garage sotterraneo dell'Hotel [REDACTED], sorvegliato da due guardie di vigilanza armate, riservato dall'Hotel ai partecipanti all'evento; dopo aver parcheggiato l'autovettura d'epoca (modello Mercedes-Benz Roadster 300 SL, numero di telaio [REDACTED] e targata [REDACTED]) al livello -2, il sig. [REDACTED] ha staccato, con apposita chiave speciale (ad oggi ancora in suo possesso), la batteria di alimentazione elettrica, quale misura di sicurezza manuale utilizzata contro possibili tentativi di furto del veicolo, non avendo la macchina in dotazione alcun tipo di antifurto moderno essendo del 1957; chiusa la propria autovettura a chiave e lasciati nel baule diversi effetti personali insieme ad alcuni strumenti originali dell'autovettura, nonché denaro contante per un valore di € 2.500,00, si è recato, unitamente alla moglie e dopo aver effettuato la necessaria registrazione presso l'Hotel, nella propria stanza per poi partecipare alla serata di gala organizzata dall'[REDACTED]; la mattina del 27.9.2009, i sig.ri [REDACTED], recatisi al livello -2 del parcheggio dell'Hotel, hanno constatato la mancanza della propria autovettura; le immagini del sistema di videosorveglianza hanno mostrato che alle ore 05:15 un uomo non meglio identificato, alla guida della Mercedes-Benz 300 SL mancante, è uscito dal garage

dell'Hotel con i fari accesi in modo da abbagliare le videocamere di sorveglianza durante il passaggio. Hanno chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità di [REDACTED] ai sensi degli artt. 1766 ss. c.c. in qualità di proprietaria dell'Hotel [REDACTED] o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il furto della macchina d'epoca, avvenuto nella notte tra il 26-27 settembre 2009, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in complessivi € 650.000,00 o nella diversa somma risultante in corso di causa.

[REDACTED] costituendosi, ha chiesto di rigettare la domanda allegando che: la convenuta ha concluso il contratto alberghiero con l'[REDACTED] ente promotore ed organizzatore dell'evento di rievocazione storica del 1° Giro d'Italia in automobile; in forza di tale contratto si dovevano considerare esclusi i servizi di posteggio e di custodia dei veicoli, tanto che la convenuta ha chiesto ad [REDACTED] di valutare e predisporre un idoneo servizio esterno di custodia e vigilanza dei veicoli dei clienti aderenti; l'[REDACTED] ha assunto nei propri confronti l'obbligazione di custodia dei veicoli degli aderenti al raduno, tra cui gli odierni attori, e ha stipulato un contratto di vigilanza con [REDACTED] gli attori non hanno instaurato alcun rapporto contrattuale con [REDACTED] né hanno consegnato le chiavi del veicolo al personale alberghiero, sicché è escluso anche che l'obbligazione di custodia e vigilanza dei veicoli sia stata assunta con un comportamento concludente; in subordine, sussiste il concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 c.c., poiché l'autovettura non era dotata di sistemi antifurto, era priva di copertura assicurativa per il furto e gli attori non hanno vigilato personalmente sull'auto o dormito a bordo della stessa; ha contestato esistenza ed entità dei danni lamentati dagli attori; ha chiesto di autorizzare la chiamata in causa dell'[REDACTED] quale soggetto titolare dell'obbligo di custodia e di vigilanza, e di [REDACTED] con la quale ha aveva in corso, all'epoca dei fatti, polizza di copertura per responsabilità civile e furto, al fine di essere manlevata dalle conseguenze risarcitorie.

[REDACTED] costituendosi, ha eccepito la prescrizione del diritto di credito di [REDACTED] ai sensi dell'art. 2952 c.c., essendosi il fatto verificato in data 27.9.2009, laddove l'ultimo atto interruttivo della prescrizione risaliva al 2.12.2015; ha eccepito l'inoperatività della polizza n. [REDACTED] poiché il furto era stato commesso senza effrazione, né dei mezzi di chiusura dei locali, né delle aree di custodia; ne ha altresì eccepito l'inoperatività in relazione alla garanzia per le "cose portate in albergo", quanto ai beni personali che il cliente non aveva portato all'interno dell'albergo ma aveva lasciato all'interno del veicolo, fattispecie espressamente esclusa; ha richiamato le condizioni di polizza con riferimento allo scoperto e al massimale.

[REDACTED] costituendosi, ha contestato l'esistenza del titolo posto a fondamento della domanda di manleva formulata da [REDACTED] ha altresì contestato che il contratto alberghiero stipulato con [REDACTED]

abbia escluso il servizio di posteggio e la custodia dei veicoli; ha al contrario allegato che è stato espressamente previsto il servizio di posteggio all'interno della struttura alberghiera, tanto che tra le condizioni richieste vi era quella di riservare 150 posti all'interno del parcheggio sotterraneo dell'hotel affinché i partecipanti al raduno automobilistico, che avrebbero pernottato nell'hotel nella notte del 26 settembre 2009, potessero ricoverare i propri veicoli storici; la circostanza che l'██████ abbia poi deciso di implementare il servizio di controllo sulle autovetture, sebbene la vigilanza e custodia dei veicoli parcheggiati dovesse essere assicurata dalla struttura alberghiera, affidandosi alla ██████████ non poteva determinare un esonero di responsabilità della ████████ verso i propri ospiti-clienti (tra cui gli odierni attori), né l'assunzione di uno specifico e autonomo obbligo di garanzia di ██████ nei confronti di ████████ ha quindi chiesto di rigettare la domanda; in subordine ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di manleva, essendosi il furto verificato il 27.9.2009 ed avendo ████████ la prima volta indirizzato ad ASI una domanda solo con l'atto di citazione per chiamata di terzo notificatole in data 16.12.2019; ha contestato l'entità dei danni lamentati dagli attori e ha eccepito il concorso del fatto colposo degli stessi.

Il Tribunale di Ivrea, con sentenza n.141/2023 pubblicata il 4.5.2023, ha (parzialmente) accolto la domanda degli attori, ritenendo sussistente la responsabilità contrattuale di ██████████ e condannando quest'ultima al risarcimento del danno quantificato in € 479.237,89 (in luogo della maggior somma domandata) oltre interessi legali dalla sentenza; ha in particolare rilevato che:

-il contratto alberghiero - concluso con ██████████ da ██████ in qualità di organizzatore dell'evento (rievocazione storica del 1° Giro d'Italia in automobile del 1901) nell'interesse dei partecipanti - va qualificato come contratto a favore di terzi, avendo ██████ assunto la veste di stipulante, ████████ la veste di promittente e i partecipanti la veste di beneficiari della prestazione oggetto del contratto di albergo; ai sensi dell'art. 1411 c.c. gli attori, in quanto beneficiari della prestazione alberghiera, sono legittimati ad agire nei confronti di ████████ per il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'obbligo di custodia;

-la convenuta ha accettato di custodire i veicoli dei partecipanti all'evento, tra cui il veicolo degli attori; a fronte dell'evidenza di un interesse dei partecipanti all'evento al deposito delle autovetture e dell'espressa riserva di 150 posti, la convenuta ha messo a disposizione un'area a parcheggio dotata di un sistema di videosorveglianza e di serrande a chiusura delle singole aree oltre che dell'accesso e, come tale, idonea alla custodia; ciò è avvenuto a prescindere dalla predisposizione di un servizio di vigilanza da parte di ██████ indicato come servizio aggiuntivo, solo a titolo di "consiglio"; ed è avvenuto mediante la riserva quantomeno di un'area del parcheggio, senza espressa esclusione di custodia ed anzi con l'espressa rassicurazione che l'area a parcheggio sarebbe stata chiusa durante la notte; il

contratto di deposito si è, dunque, concluso con l'immissione del veicolo di parte attrice nell'area approntata da parte convenuta, poiché in quel momento il veicolo è stato posto nell'autonoma sfera di disponibilità e controllo della [REDACTED];

-sussiste la responsabilità della convenuta per il furto dell'autovettura subito da parte attrice, ai sensi dell'art. 1768 c.c., non essendo neppure stata allegata una causa non imputabile alla convenuta; tale non può essere considerata la circostanza che fosse stato predisposto da [REDACTED] anche un servizio di vigilanza, perché il predetto servizio costituiva già al momento della conclusione del contratto un servizio integrativo, che non escludeva né faceva venir meno l'obbligo di controllo e di intervento - mediante monitoraggio con il sistema di videosorveglianza ovvero mediante la chiusura delle aree a parcheggio - in capo alla convenuta;

-non sussiste concorso di colpa degli attori (i) per non avere installato nell'autovettura un sistema di antifurto satellitare, in quanto gli stessi non hanno lasciato la macchina in un luogo pubblico in assenza di un sistema di antifurto, ma l'hanno lasciata in un parcheggio custodito e con un servizio di vigilanza aggiuntivo; hanno adottato un sistema deterrente di disattivazione della batteria mediante la chiave, che per essere superato ha richiesto l'assenza sostanziale di controllo per due ore, da parte di due soggetti preposti al controllo, che il parcheggio fosse lasciato aperto e la presenza di un ladro esperto; non è stato provato che la predisposizione del sistema di antifurto satellitare avrebbe costituito un idoneo sistema deterrente, trattandosi di furto posto in essere da un ladro esperto, che ha potuto operare indisturbato per due ore, né essendo rinvenibili elementi per ritenere che il ladro non sarebbe stato in grado di disinstallare anche l'antifurto satellitare; (ii) per non avere stipulato una polizza assicurativa per il furto, non incidendo tale elemento sulla verifica del danno, né sulle conseguenze economiche riportate da parte attrice, né sulla responsabilità dei soggetti tenuti al controllo; (iii) per non avere vigilato personalmente sull'auto fermandosi a dormire a bordo della stessa, trattandosi di condotta inesigibile a fronte dell'obbligo di custodia assunto da [REDACTED] e del servizio di vigilanza predisposto da [REDACTED];

-sulla quantificazione dei danni è condivisibile il metodo utilizzato dal c.t.u. per determinare il valore dell'autovettura, pari (con la correzione di un errore di calcolo) a € 330.750,00; è poi provato il danno in relazione al costo sostenuto per il numero di targa personalizzato per € 2.600,00, al costo per il noleggio di un'auto per rientrare in Belgio per € 862,00; deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento per i pezzi di ricambio originali dell'autovettura, per la perdita dei valori contenuti nella stessa e per il set soccorso originale, non essendo possibile verificarne la presenza nell'auto; al danno di complessivi € 334.212,00 vanno aggiunti gli interessi sulla somma rivalutata anno per anno dal sinistro alla sentenza, per un totale di € 479.237,89;

-è infondata la domanda svolta dagli attori, dopo la costituzione di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], che ha svolto una mera attività di organizzazione dell'evento; l'attività effettuata e la qualità di ente non riconosciuto e non di imprenditore con scopo di lucro, induce inequivocabilmente ad una qualificazione di mera intermediazione, con esclusione di qualsivoglia responsabilità per l'inadempimento dei soggetti obbligati a rendere le prestazioni oggetto dei contratti conclusi;

-è infondata la domanda di garanzia proposta da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED]; dalla documentazione non emerge alcuna "pretesa" di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] a che quest'ultima stipulasse un contratto con una società esterna per il servizio di vigilanza privata (come allegato da [REDACTED]), risultando al contrario dal documento contrattuale che si trattava di un mero consiglio; non è conforme al contratto posto in essere ritenere che il contratto di vigilanza fosse stato stipulato a favore di [REDACTED], né tale circostanza risulta altrimenti provata;

-la domanda di garanzia di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] è infondata; [REDACTED] ha eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi delle condizioni generali di contratto n. 1040 edizione 12.2000 (richiamate nel contratto sottoscritto da [REDACTED]) che a pagina 19 prevedono che la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato quale depositario di veicoli a motore dei clienti a seguito di furto, purché custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio, o nell'area recintata dell'albergo, "purché ci sia effrazione dei mezzi di chiusura dei locali e/o delle aree di custodia"; nel caso di specie è pacifico che non vi sia stata effrazione dei locali né delle aree di custodia, pertanto la garanzia non opera.

Conseguentemente ha condannato [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti dagli attori per l'importo di € 479.237,89 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo, rigettato la domanda degli attori nei confronti di [REDACTED] rigettato le domande proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED]; ha posto a carico di [REDACTED] le spese di lite degli attori, di [REDACTED] e di [REDACTED] limitatamente alla fase di studio e introduttiva, mentre ha posto a carico solidale degli attori e di [REDACTED] le spese di lite di [REDACTED] per le fasi di trattazione e decisionale; ha posto le spese di c.t.u. a carico degli attori e di [REDACTED] in misura paritaria.

[REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, articolando i motivi di seguito illustrati e formulando le conclusioni riportate in epigrafe.

[REDACTED] e [REDACTED] costituendosi, hanno chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato, hanno proposto a loro volta appello incidentale articolando due motivi di seguito illustrati, e hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe.

██████████ (ora ██████████ Rappresentanza Generale per l'Italia), costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello in quanto infondato e ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.

██████, costituendosi, ha chiesto di rigettare l'appello e ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.

II. L'appello proposto da ██████████ è articolato in sei motivi di gravame.

Con il **primo motivo** – “Erroneità e illegittimità dell'accertamento della responsabilità di ██████████ er il furto dell'autovettura Mercedes-Benz 300 SL, avvenuto il 27 settembre 2009 e della condanna dell'appellante al risarcimento dei danni in favore dei signori ██████████; *error in iudicando* per violazione degli artt. 1362, 1363, 1411, 1766 e 1785-quinquies cod. civ. – *error in procedendo* per omessa, parziale ed erronea valutazione delle prove e per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.”- l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto i signori ██████████ legittimati ad agire nei confronti di ██████████ er il risarcimento del danno lamentato e quest'ultima responsabile; allega che: ████████ ha stipulato due diversi contratti a fini organizzativi dell'evento, un contratto alberghiero con ██████████, nel quale era prevista la disponibilità di un parcheggio gratuito ma non l'assunzione di alcun obbligo di custodia, contenendo anzi la proposta contrattuale di ██████████ un invito espresso a commissionare a impresa terza un servizio di vigilanza armata, e un contratto di vigilanza armata con ██████████, alla cui stipulazione ██████████ risultava estranea, espressamente finalizzato a garantire la sicurezza dei veicoli al fine di prevenire furti o danneggiamenti; la mancata assunzione di obblighi di custodia da parte di ██████████ è giustificata dal fatto che il garage dell'hotel non è sorvegliato e deve rimanere aperto per garantire il rispetto della normativa sulla prevenzione degli incendi; d'altronde la stipulazione del contratto di vigilanza da parte di ████████ conferma che tali servizi erano esclusi dal contratto alberghiero e che ██████████ non ha assunto alcun obbligo di custodia degli autoveicoli; i signori ██████████ erano quindi legittimati ad agire, per la violazione degli obblighi di custodia, solo nei confronti di ████████ e di ██████████ sulla base del contratto di vigilanza da questi stipulato, non nei confronti di ██████████; la sentenza ha poi erroneamente applicato i principi in materia di deposito alberghiero di autoveicoli, in quanto per poter configurare una responsabilità dell'albergatore per i veicoli parcheggiati nella struttura è necessaria la preventiva assunzione di un'obbligazione di deposito tramite la consegna del bene mediante consegna delle chiavi; nel caso in esame non vi è stata consegna delle chiavi del veicolo al personale alberghiero, pertanto non si ravvisa un contratto di deposito, non ricorrendo nella concessione di uno spazio per la collocazione materiale della cosa lo scopo specifico della custodia, che connota il contratto di cui all'art. 1766 c.c.; non è sufficiente la semplice immissione del veicolo nel parcheggio dell'hotel; al contrario, in mancanza

delle cautele tipiche di un parcheggio custodito non è possibile ravvisare alcun deposito né alcun obbligo di custodia neppure sotto il profilo della *ficta traditio*; non è applicabile la giurisprudenza che si è occupata di contratti atipici di parcheggio caratterizzati da un'offerta al pubblico dei relativi servizi e da finalità di pubblico interesse, perché l'autorimessa dell'hotel è privata e il contratto alberghiero escludeva espressamente la custodia; il Tribunale ha erroneamente ricostruito le obbligazioni del contratto alberghiero stipulato, considerato che nessun argomento *a contrariis* può risultare dall'apposizione sul documento della richiesta di [redacted] di riservare 150 posti, trattandosi di precisazione limitata al numero dei veicoli che non specifica che i partecipanti avessero interesse alla custodia e al parcheggio onde evitare di lasciare i beni in luoghi pubblici; non è stato considerato che il programma della manifestazione prevedeva varie tappe in aree pubbliche o in cui i veicoli venivano lasciati in luoghi distanti dagli hotel, e che [redacted] aveva proposto a [redacted] una tariffa prestabilita applicata già per le altre tappe, così smentendo l'affermazione secondo cui l'interesse dei partecipanti sarebbe stato esteso alla custodia dei veicoli e confermando che tale interesse era garantito dal servizio di vigilanza stipulato da [redacted] con autonomo contratto; il Tribunale non ha poi considerato che le prescrizioni imposte a fini di prevenzione degli incendi non consentivano la chiusura del garage e ciò non consentiva a [redacted] di assumere obblighi di custodia dei veicoli; le caratteristiche del parcheggio e la presenza di telecamere sono irrilevanti ai fini della configurabilità di pretesi obblighi di custodia; sono infine state erroneamente valutate le prove testimoniali, in quanto le dichiarazioni del teste [redacted] sulla cui base il Tribunale ha ritenuto che il personale dell'hotel avesse garantito ai partecipanti la chiusura delle serrande del garage, sono prive di riscontro, sono *de relato*, sono smentite dalle dichiarazioni del teste [redacted], sono inattendibili trattandosi di dirigente di [redacted] e tale testimonianza era inammissibile ex art. 2723 c.c. perché volta a provare l'esistenza di un patto aggiunto al contratto alberghiero stipulato per iscritto, che peraltro il personale dell'hotel non aveva il potere di negoziare; né è risultato provato che l'intero parcheggio dell'hotel fosse riservato alle auto dei partecipanti all'evento, essendo la circostanza stata smentita dal teste [redacted]; l'avvenuta stipula da parte di [redacted] di una polizza assicurativa estesa alla custodia dei veicoli non costituisce indice dell'assunzione dell'obbligo di custodia, potendo la copertura assicurativa operare a condizione che l'assicurato assuma espressamente un obbligo di custodia ma non viceversa.

Il motivo è infondato.

Il contratto alberghiero (doc. 6 dell'appellante) è stato stipulato tra [redacted], proprietaria dell'Hotel [redacted], e [redacted] in qualità di organizzatore dell'evento (rievoazione storica del 1° Giro d'Italia in automobile del 1901) nell'interesse dei partecipanti.

Si tratta di contratto a favore di terzi in virtù del quale, ai sensi dell'art.1411 c.c., i terzi beneficiari della prestazione signori [REDACTED], acquistano il diritto contro il promittente [REDACTED] per effetto della stipulazione; e sono pertanto legittimati ad agire per il risarcimento danni da inadempimento nei confronti di [REDACTED].

Premesso che l'art. 1785 quinquies c.c. stabilisce che le disposizioni dettate specificamente per il deposito in albergo (artt. 1783 e ss. c.c.) non si applicano ai veicoli, e che si devono pertanto applicare le disposizioni sul contratto di deposito ex artt. 1766 e ss. c.c., nel caso di specie si è perfezionato con [REDACTED] un contratto di deposito dell'autovettura dei signori [REDACTED] gratuito in quanto accessorio al contratto alberghiero.

Il contratto scritto (doc. 6 citato) prevedeva infatti espressamente la fornitura del parcheggio quale servizio accessorio (“conferma vostro evento In 26 - Out 27 Settembre 2009 150 camere doppie cena di gala per 300 persone Parcheggio”) e specificava “Ricordiamo che il nostro parcheggio coperto può contenere circa 200 auto ed è gratuito per tutti i nostri Clienti”, con l’aggiunta (apposta da [REDACTED] e accettata da [REDACTED]) “Riservare 150 posti (è importante!)” ove veniva sottolineata l'importanza per i partecipanti di disporre del parcheggio coperto fornito dall'hotel.

L’appellante era al corrente che sarebbero state parcheggiate autovetture di rilevante valore e d’epoca, come ben si desumeva dalla natura dell’evento (rievocazione storica del 1° Giro d’Italia in automobile del 1901) e dal soggetto con cui contraeva ([REDACTED]), tanto che nel contratto ha scritto “Consigliamo, visto che trattasi d’auto di valore, di prevedere almeno un guardiano notturno”.

Risultava così evidenziato l’interesse dei partecipanti, in ragione del valore delle auto con cui prendevano parte all’evento, non a locare un’area, ma a depositare le autovetture nel parcheggio dell’albergo per evitare di lasciarle in luogo pubblico con i rischi relativi alla mancanza di custodia. E, a fronte di tale evidenza, [REDACTED] ha proposto un contratto alberghiero con cui ha fornito il servizio di un parcheggio coperto, dotato di sorveglianza mediante telecamere.

Né nel contratto l’appellante ha in alcun modo escluso la custodia da parte sua delle auto.

La stessa non ha preteso che [REDACTED] stipulasse un contratto con terzi per un servizio di vigilanza, limitandosi a fornire un consiglio (“Consigliamo...di prevedere almeno un guardiano notturno”) e stipulando comunque il contratto, a prescindere dalla scelta di [REDACTED] sul punto. Sicché il fatto che quest’ultimo abbia poi concluso un contratto con [REDACTED] per un servizio di vigilanza, è irrilevante al fine di escludere la sussistenza di un contratto di deposito con obbligo di custodia in capo a [REDACTED].

L'autovettura dei signori [REDACTED] è stata immessa nel parcheggio dell'hotel, così perfezionandosi il contratto di deposito, non essendo necessaria a tal fine la consegna delle chiavi al personale dell'albergo.

Come statuito da Cass. civ. 20642/2006, “la consegna, ai fini del deposito, può realizzarsi con una *ficta traditio* attraverso la ritenzione della cosa da parte del depositario (Cass. 25/09/1998, n. 9596) ovvero attraverso l'affidamento della cosa al depositario, che può avvenire in qualsiasi modo idoneo a produrre l'effetto reale voluto dalla legge e non necessariamente mediante consegna delle chiavi e del documento di circolazione, non essendo siffatta formalità necessaria per l'attribuzione al depositario della detenzione del veicolo, con l'obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato, ed il conseguente obbligo, se la cosa stessa venga sottratta, al risarcimento del danno, ove il depositario non fornisca la prova, su di lui incombente, dell'inevitabilità dell'evento nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia (Cass. 22/12/1983, n. 7557; Cass. 02/03/1985, n. 1787). Tale *ficta traditio* della cosa può realizzarsi anche riponendo il veicolo nell'apposito spazio predisposto dall'albergatore per la custodia delle auto, quale è certamente il garage, ma quale potrebbe essere anche uno spazio esterno, all'uopo strutturato per tale custodia”.

Anche Cass. civ. 18277/2023, affrontando la questione della responsabilità dei gestori di parcheggi a pagamento in caso di furto dell'auto, ha rilevato che il “contratto si caratterizza per la formazione dell'incontro tra l'offerta della prestazione di parcheggio e l'accettazione mediante la concreta utilizzazione dei servizi offerti e quindi attraverso l'immissione del veicolo nell'area di parcheggio” (statuendo poi che “al fine di accertare se vi sia o meno un obbligo di custodia dell'autovettura in capo alla società di parcheggio, risulta indispensabile il riferimento alla funzione che il contratto di parcheggio assolve e quindi il riferimento al legittimo affidamento ingenerato nell'automobilista; è innegabile che l'offerta contrattuale formulata attraverso la predisposizione di un'area recintata di parcheggio meccanizzato a pagamento ingeneri in chi accetta l'offerta predisposta dal gestore l'affidamento che in questa sia compresa anche la custodia del veicolo; conseguentemente, deve ritenersi che nell'oggetto del contratto di parcheggio sia ricompresa l'obbligazione di custodia del mezzo (Cass. 9895/2021)... un'eventuale deroga al principio generale del parcheggio custodito necessita di espressa negoziazione e consenso delle parti”).

Il contratto di deposito si è perfezionato quando (dopo gli accordi scritti) l'autovettura è stata posteggiata e lasciata dai signori [REDACTED] nell'area appositamente predisposta dall'albergatore, ovvero il parcheggio coperto sotterraneo annesso all'hotel (ove era stata riservata un'area destinata ai partecipanti all'evento organizzato da [REDACTED]), e che era dotato, sia all'entrata generale che all'entrata dei

singoli livelli, di apposite telecamere di sorveglianza e di saracinesche metalliche di chiusura, risultando pertanto idoneo alla custodia.

Non è stato provato dall'appellante che la stessa aveva rappresentato alle controparti che il parcheggio doveva rimanere aperto (senza abbassare le saracinesche metalliche di chiusura, pacificamente presenti) per ragioni di sicurezza, sicché le deduzioni svolte nel motivo di appello secondo cui non sarebbero state considerate le prescrizioni imposte ai fini della prevenzione incendi, sono irrilevanti.

E' invece stato provato che, alla richiesta dei partecipanti all'evento in ordine alla chiusura delle saracinesche, il personale dell'hotel aveva garantito che sarebbero state chiuse durante la notte; il teste [REDACTED], direttore [REDACTED], ha dichiarato: "Ricordo anche di aver chiesto in reception - unitamente ad altri amici - se l'autorimessa dell'hotel sarebbe stata chiusa durante la notte e ci dissero di sì. Noi arrivammo in hotel in serata, quando arrivammo l'autorimessa era aperta, ma in reception ci dissero espressamente che l'autorimessa sarebbe stata chiusa per la notte. In quel momento non lo era ancora perché dovevano ancora arrivare altri partecipanti all'evento. Ricordo che in reception mi dissero che il comando di apertura e chiusura dell'autorimessa era in portineria. Non mi fecero vedere il pulsante, ma mi dissero espressamente che avrebbero chiuso l'autorimessa direttamente dalla reception".

Tale circostanza conferma quanto emerso sulla base degli elementi esposti, ovvero l'esistenza di tutti i requisiti per il perfezionamento del contratto di deposito accessorio al contratto alberghiero.

L'eccezione dell'appellante di inammissibilità della testimonianza è tardiva, essendo stata svolta in primo grado solo con la comparsa conclusionale; il contenuto della testimonianza non è *de relato*, poiché la circostanza oggetto di prova è proprio quanto è stato detto dal personale dell'hotel; il teste [REDACTED] non risulta inattendibile, né sono stati forniti concreti elementi in tal senso; il teste [REDACTED] (dipendente di [REDACTED]) non ha smentito il teste [REDACTED] avendo invece riferito che "Il parcheggio dell'hotel non lo chiudiamo mai con le due serrande, per una questione di sicurezza. Non ricordo se in occasione della manifestazione di cui è causa fosse pervenuta una richiesta di chiusura del parcheggio, a me non l'hanno chiesto", non escludendo quindi che [REDACTED] abbia fatto la richiesta ad altri dipendenti addetti alla reception, ricevendo le risposte riportate.

Si aggiunge infine che [REDACTED] aveva stipulato un contratto di assicurazione per "la responsabilità civile derivante all'assicurato quale depositario di veicoli a motore dei clienti a seguito di furto ... custoditi nell'autorimessa – nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo", essendo tale rischio da considerarsi come assunto nell'ambito dell'organizzazione dei servizi alberghieri.

Per le considerazioni svolte il motivo di appello viene rigettato, risultando infondate tutte le contrarie doglianze dell'appellante.

Con il **secondo motivo** – “Erroneità e illegittimità dell’esonero di [redacted] da ogni responsabilità per il furto del veicolo e del rigetto delle domande proposte da [redacted] nei confronti dell’Associazione: *error in iudicando* per violazione degli artt. 1411 e segg. e 2055 cod. civ.; *error in procedendo* per violazione degli artt. 112 - 115 c.p.c. per erronea valutazione delle prove e contraddittorietà della motivazione”- l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda di garanzia proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] allega che: [redacted] aveva imposto ad [redacted] un preciso e puntuale obbligo a suo carico di custodire o fare custodire le vetture degli iscritti terzi fruitori; la corrispondenza intercorsa tra [redacted] e [redacted] conferma, poi, che la garanzia per la custodia prevedeva di custodire con servizio di piantonamento “le autovetture parcheggiate con i relativi bagagli o beni esistenti all’interno delle stesse per prevenire ed evitare furti e o danneggiamenti” alla precipua finalità di garantire una sicurezza “percepita” da parte dei partecipanti all’evento, sia una sicurezza “reale” (doc. 9 del fascicolo di primo grado); il riferimento testuale a uno standard “reale” di sicurezza conferma che, nella fattispecie, il contratto stipulato tra [redacted] e [redacted] obbligava quest’ultimo ad affidare a una società terza un appalto dei servizi di vigilanza al fine di garantire la custodia dei veicoli e dei beni dei propri associati; la prestazione di vigilanza costituiva un servizio che l’appellante non voleva e non poteva prestare in favore dei partecipanti all’evento e che necessariamente doveva predisporre [redacted] assumendosi contestualmente l’obbligo di custodia dei veicoli; in virtù dell’obbligazione scaturente da tale contratto a carico di [redacted], [redacted] era legittimata a invocare la responsabilità contrattuale della stessa; gli atti difensivi di [redacted] e di [redacted] nel giudizio n. r.g. 143/2011 precedentemente promosso avanti al Tribunale di Verbania dai signori [redacted], contengono un riconoscimento di assunzione dell’obbligazione di custodia dei veicoli da parte di [redacted] tanto che lo stesso aveva dichiarato di avere contrattato il servizio di vigilanza con la [redacted] e aveva chiesto di essere dalla stessa manlevato.

Il motivo è infondato.

Con il contratto scritto già esaminato (doc.6 dell’appellante), [redacted] non ha assunto nei confronti di [redacted] un’obbligazione di custodia delle autovetture dei partecipanti all’evento, non facendo il testo contrattuale riferimento alcuno ad una tale obbligazione.

L’appellante non ha imposto o preteso da [redacted] la stipulazione di un contratto con terzi per il servizio di vigilanza privata; si è invece limitata a fornire un consiglio (“Consigliamo...di prevedere almeno un guardiano notturno”), stipulando comunque il contratto, indipendentemente dalla decisione di [redacted] sul punto.

La conclusione di un contratto, successivo e autonomo, tra [REDACTED] e [REDACTED], non comporta l'assunzione di alcuna obbligazione di [REDACTED] nei confronti dell'appellante; il contenuto di tale contratto è pertanto irrilevante al fine dell'accoglimento della domanda di garanzia proposta nei confronti di [REDACTED].

Né l'assunzione dell'obbligazione di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] è provata dall'ulteriore documentazione invocata nel motivo di appello, ovvero corrispondenza intercorsa tra [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] e comparsa di costituzione di [REDACTED] nel giudizio n. r.g. 143/2011, precedentemente promosso avanti al Tribunale di Verbania dai signori [REDACTED].

Da tale documentazione si evince solo che [REDACTED] aveva stipulato un contratto con la [REDACTED] [REDACTED] er il servizio di vigilanza (circostanza pacifica) e che per tale ragione l'aveva chiamata in causa nel giudizio instaurato nei suoi confronti dai signori [REDACTED]; non che [REDACTED] avesse assunto un obbligo di custodia delle auto.

Con il **terzo motivo** – “Erroneità e illegittimità della sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale di Verbania ha escluso il concorso di colpa dei danneggiati: *error in iudicando* e violazione dell’art. 1227 cod. civ.; *error in procedendo* per omessa ed erronea valutazione della consulenza tecnica d’ufficio e delle prove; violazione degli artt. 115 e 191 e segg. c.p.c.”- l’appellante censura la sentenza nella parte in cui esclude il concorso di colpa dei danneggiati; allega che: la decisione si fonda su una erronea valutazione della c.t.u. e delle prove, in quanto la c.t.u. ha accertato che l’autovettura era sprovvista di un sistema di antifurto e che ad esso non era equivalente il sistema meccanico “stacca-batteria” installato nella stessa; l’installazione di un sistema antifurto avrebbe potuto contribuire ad evitare l’evento e l’accertata carenza del dispositivo costituiva fatto rilevante ai sensi dell’art. 1227 c.c.; è notorio che il sistema di antifurto satellitare ha una doppia funzione, ovvero l’individuazione del mezzo ma anche il blocco del motore da remoto, che avrebbe impedito allo stesso di muoversi autonomamente; la decisione è altresì erronea nella parte in cui ha considerato irrilevante ai fini dell’art. 1227 c.c. la circostanza che la vettura non era neppure dotata di polizza assicurativa per il rischio di furto; tale condotta dei signori [REDACTED] è invece sicuramente origine di responsabilità colposa ex art. 1227 c.c., che impone al creditore l’obbligo di attivarsi per ridurre o elidere le conseguenze dannose; l’assicurazione contro il furto è per sua natura idonea a garantire un indennizzo, nel caso di verifica del rischio specifico assicurato e, considerato il valore del mezzo, costituiva certamente un adempimento demandabile ai signori [REDACTED] in base al generale canone di diligenza previsto dall’art. 1175 c.c., non comportando oneri sproporzionati.

Il motivo è infondato.

E' vero che l'autovettura dei signori [REDACTED] non aveva un antifurto satellitare e che all'epoca esistevano in commercio sistemi di antifurto satellitare, commisurati al valore del veicolo, che avrebbero potuto essere installati, come evidenziato dal c.t.u..

Non possono invece essere presi in esame i sistemi di antifurto elettronici (luce e suono), non essendo stata specificamente e motivatamente censurata la parte della sentenza che sul punto ha accertato che "il CTU nulla ha replicato in merito a quanto dedotto dall'attrice in relazione alla impossibilità di installare sulla specifica autovettura normali sistemi di antifurto elettronici, già esistenti a partire dagli anni '80, sicché deve considerarsi acquisito, in mancanza di elementi in senso contrario, quanto dedotto da parte attrice in merito alla circostanza che, considerando gli spazi della stessa tra abitacolo, motore e baule e l'impianto elettrico, con batteria ricaricata da una dinamo, non fosse possibile l'installazione di un sistema di antifurto elettronico", escludendo quindi "la possibilità di utilizzare un sistema di antifurto elettronico (luci e suono)".

Non sussiste l'invocato concorso di colpa dei danneggiati, considerato che costoro hanno lasciato l'auto, non munita di antifurto satellitare, non in un luogo pubblico, ma in un parcheggio coperto custodito dell'hotel, con videocamere di sorveglianza e saracinesche di chiusura poste sia all'entrata generale, sia all'ingresso di ciascun livello, la cui chiusura notturna era stata garantita dal personale alla reception, e di cui era stato previsto un servizio di vigilanza aggiuntivo.

Tale considerazione è sufficiente a giustificare il rigetto del motivo di appello, non sussistendo un profilo di colpa nella condotta dei danneggiati.

Si rileva inoltre che (come accertato dal c.t.u.) l'auto era dotata di un sistema di stacca-batteria, interruttore occultato che scollega elettricamente la batteria dal resto dell'impianto elettrico e deve essere ricollegato prima di mettere in moto il veicolo; dal punto di vista della sicurezza non si tratta di un sistema antifurto, ma di un deterrente, un elemento di ritardo, nell'esecuzione del furto.

I danneggiati hanno adottato il sistema dello stacca-batteria "che, per essere superato, ha richiesto il concorso di quattro fattori: l'assenza sostanziale di controllo per due ore, da parte di due soggetti preposti al controllo, che il parcheggio fosse lasciato aperto, la presenza di un ladro esperto"; tale accertamento del Tribunale (desunto dalle allegazioni degli attori, sulla base delle immagini del sistema di videosorveglianza e della comparazione degli orari, secondo cui il soggetto che aveva sottratto l'auto aveva lavorato per due ore) è divenuto definitivo, non essendo stato specificamente e motivatamente censurato in appello.

E' altresì “massima di comune esperienza che tutti i sistemi di antifurto non sono assolutamente impedienti, ma sono solo dei deterrenti in rapporto alle circostanze del caso concreto” (accertamento del Tribunale, parimenti non censurato in appello).

Non risulta quindi provato, neppure in via presuntiva, che un antifurto satellitare avrebbe costituito idoneo sistema deterrente, proprio perché il furto è stato commesso da un ladro esperto che ha potuto operare indisturbato per due ore.

Le ulteriori allegazioni dell'appellante, in ordine alle funzioni del sistema di antifurto satellitare, sono generiche.

Non è infine configurabile un concorso di colpa dei danneggiati per non avere stipulato un contratto di assicurazione per il furto dell'autovettura; la mancata stipula di un siffatto contratto non costituisce colpa dei danneggiati, non sussistendo un obbligo giuridico in tal senso, neppure sotto il profilo del dovere di correttezza ex art. 1175 c.c.; inoltre è esclusa la fattispecie prevista dall'art. 1227 comma 1 c.c., in quanto l'omessa stipula non ha alcuna efficacia causale sul danno, consistente nella sottrazione del veicolo; ed è esclusa la fattispecie di cui all'art. 1227 comma 2 c.c., non configurandosi danni che i signori [REDACTED] avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Con il **quarto motivo** – “Erroneità del rigetto della domanda di garanzia formulata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] *error in iudicando*; violazione dell'art. 1988 cod. civ. – *error in procedendo*; violazione dell'art. 115 c.p.c. per erronea valutazione delle prove documentali”- l'appellante censura la sentenza per avere rigettato la domanda di garanzia proposta nei confronti di [REDACTED], accogliendo l'eccezione di inoperatività della polizza da quest'ultima formulata; allega che: la polizza assicurativa per il furto stipulata con [REDACTED] non riporta le condizioni generali invocate dalla compagnia assicurativa; il documento contrattuale, redatto su modulo predisposto da [REDACTED] contiene un quadro intitolato “Condizioni Generali applicate al contratto” nel quale è inserita la dicitura “Modello 1040 ed. 12.2000” che non è sottoscritto, né nel documento è contenuta alcuna dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di [REDACTED] attestante la consegna e la conoscenza delle c.g.a. da parte del soggetto assicurato; le condizioni non possono quindi considerarsi conoscibili dall'appellante; né [REDACTED] ha formulato alcuna difesa in relazione alle eccezioni sollevate sul punto, con applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; le condizioni generali non sono state specificamente approvate ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., che deve applicarsi in relazione alla vicenda in oggetto, trattandosi dell'adesione da parte di [REDACTED] ad un prospetto di polizza predisposto da [REDACTED] senza alcuna negoziazione, dal momento che la compagnia assicuratrice si trova in posizione di netta supremazia; la sentenza del Tribunale è pronunciata in violazione degli artt. 166

comma 2 D.Lgs. 209/2005 e 1341 comma 1 c.c., secondo cui grava sul predisponente l'onere di provare, in difetto di evidenziazione della clausola, l'effettiva conoscenza o conoscibilità della stessa.

Il motivo è infondato.

Dai documenti 3 e 4 prodotti da [REDACTED] si evince che:

-le condizioni generali di contratto modello n.1040 edizione 12.2000, a pagina 19 prevedono, sotto la voce "furto veicoli a motore custoditi", che la garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato quale depositario di veicoli a motore dei clienti a seguito di furto, purché si tratti di veicoli custoditi nell'autorimessa, nel parcheggio o nell'area recintata dell'albergo, e "purché ci sia effrazione dei mezzi di chiusura dei locali e/o delle aree di custodia";

-la polizza sottoscritta da [REDACTED] richiama espressamente e chiaramente le "Condizioni generali applicate al contratto" come "Modello 1040 ed. 12.2000".

Nel caso di specie è pacifico che non vi è stata effrazione dei locali o delle aree di custodia, pertanto la polizza non opera.

Le condizioni generali, essendo state espressamente e chiaramente richiamate nel contratto sottoscritto, si considerano conosciute o comunque conoscibili da [REDACTED] con l'ordinaria diligenza.

Non occorre una loro specifica sottoscrizione.

La clausola non integra una limitazione di responsabilità e non richiede la doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., in quanto si tratta di clausola delimitativa dell'oggetto del contratto; l'accertamento compiuto dal Tribunale in tal senso (pagg. 26-27) non è stato specificamente e motivatamente censurato dall'appellante, che si è limitata ad affermare che l'art. 1341 comma 2 c.c. si applica, senza censurare che si tratti di clausola delimitativa dell'oggetto del contratto e senza fornire argomenti in senso diverso.

La clausola è leggibile, chiara e comprensibile, non sussistendo violazione dell'art. 166 D.Lgs. 209/2005.

Né vi è stata alcuna mancata contestazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. da parte di [REDACTED] che ha eccepito l'inoperatività della polizza e rilevato la validità ed efficacia della clausola in oggetto.

Con il **quinto motivo** – "Omessa valutazione del comportamento processuale dei signori [REDACTED] ed erronea quantificazione dei danni: *error in procedendo*; violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c."- l'appellante lamenta che il Tribunale non ha considerato, al fine di ridurre l'entità dei danni da risarcire, (a) il comportamento dilatorio dei danneggiati, i quali hanno lasciato trascorrere oltre otto

anni tra il primo giudizio e il secondo, poi ottenendo l'applicazione di rivalutazione e interessi, agendo con abuso del diritto; (b) la mancata ottemperanza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in ordine alla polizza assicurativa relativa al veicolo oggetto di furto, sussistendo seri dubbi sul fatto che il furto non sia già stato indennizzato dalla compagnia di competenza.

Il motivo è infondato.

Con riferimento al primo profilo si rileva che il riconoscimento degli interessi sulla somma rivalutata anno per anno dalla data del sinistro sino al momento della liquidazione, corrisponde al pieno diritto della parte danneggiata a fronte del debito di valore in oggetto; non si ravvisa alcun abuso del diritto, essendo pienamente legittima e non contraria a correttezza o buona fede, l'azione proposta entro il termine di prescrizione del credito, anche dopo anni dall'instaurazione e dall'abbandono di un precedente giudizio (nel caso di specie dopo l'interruzione per fallimento della [REDACTED], chiamata in causa da [REDACTED]); e non essendo stati forniti ulteriori elementi relativi alla fattispecie concreta che possano individuare un abuso del diritto.

In relazione al secondo profilo si osserva che nessun dubbio sussiste, nel presente giudizio di appello, in ordine al fatto che il furto dell'autovettura non sia già stato indennizzato ai signori [REDACTED] che non avevano stipulato una polizza per il furto della medesima; la stessa appellante invoca proprio tale ultima circostanza quale fattispecie di concorso di colpa dei danneggiati ex art. 1227 c.c., nel terzo motivo di appello già esaminato.

Quanto all'ordine di esibizione ex 210 c.p.c. della polizza assicurativa relativa al veicolo, è vero che i signori [REDACTED] non hanno prodotto la polizza, tuttavia il Tribunale ha svolto sul punto ampia motivazione, evidenziando che: <<la circostanza che parte attrice non abbia prodotto la polizza assicurativa in adempimento dell'ordine di esibizione del 14.7.2021 non consente trarre alcun argomento di prova in merito alla esistenza della polizza, risultando del tutto attendibile che la polizza assicurativa sia andata smarrita perché all'interno della vettura al momento del furto. La [REDACTED] si è poi opposta alla concessione di un ulteriore rinvio a parte attrice per la produzione della documentazione relativa alla polizza. Non ricorrono poi elementi per dubitare della circostanza che effettivamente la macchina non fosse assicurata contro il furto, tenuto conto di quanto si legge: nella denuncia (pagina 25 documento 1 di parte attrice), in cui parte attrice già dichiarava che il veicolo fosse assicurato con [REDACTED] e che non le sembrava che fosse assicurata contro il furto; nel certificato di polizza per il periodo 19.6.2008-1.3.2009 antecedente al periodo del furto (allegato da parte attrice in data 26.1.2022), relativo all'autovettura oggetto di furto (numero di telaio [REDACTED] corrispondente a quello indicato nella integrazione di denuncia pagina 26 documento 1 di parte attrice), in cui si legge che

l'assicurazione copriva in quel periodo solo la responsabilità civile, l'assistenza legale ed il soccorso stradale; nella lettera del 20.10.2021 di [REDACTED] in cui si evidenzia come il veicolo Mercedes 300SL non è mai stato assicurato contro furto e all risk, ma fosse assicurato solo per responsabilità civile, assistenza legale e soccorso; nella raccomandata inviata da parte attrice per la denuncia del sinistro e nella missiva inviata a parte attrice da [REDACTED] in data 2.5.2013 dove si evidenzia come in relazione al sinistro 26.9.2009 polizza n. 1076031 “gli autori sono rimasti sfortunatamente sconosciuti e nessun recupero può seguire”>>.

Tale argomentazione, ampia e condivisibile, non è stata specificamente e motivatamente censurata in appello.

Non sussiste pertanto alcuna condotta dei danneggiati da valutare ai sensi dell'art. 116 c.p.c. al fine di ridurre il danno da risarcire.

Con il **sesto motivo** – “Erroneità della regolazione delle spese di lite: *error in iudicando*; violazione dell'art. 91 c.p.c.” – l'appellante lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto del comportamento processuale dei sig.ri [REDACTED] e del ruolo assunto da [REDACTED] e delle sue responsabilità, chiedendo di riformare integralmente la sentenza o in subordine di compensare le spese di lite.

Il motivo è infondato.

La regolamentazione delle spese di lite è correttamente avvenuta in conformità del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..

Le deduzioni svolte nel motivo in esame relativamente al ruolo e alla responsabilità di [REDACTED], così come al comportamento processuale dei danneggiati, sono del tutto generiche; con riferimento a quanto dedotto dall'appellante nei precedenti motivi (in ordine alla responsabilità di [REDACTED] e al comportamento processuale dei danneggiati), si conferma quanto sopra già evidenziato, non sussistendo i presupposti per una diversa disciplina delle spese processuali.

L'appello viene pertanto rigettato.

III. [REDACTED] e [REDACTED] propongono **appello incidentale**, articolando due motivi.

Con il **primo motivo** – “Erroneità della valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio in relazione all'oggetto del quesito. Erronea valutazione delle osservazioni dei sig. [REDACTED] sig.ra [REDACTED] alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Erronea quantificazione del valore dell'autovettura de qua al momento del furto” – censurano la sentenza per avere accolto le conclusioni

del c.t.u., che ritengono errate, in ordine al valore al momento del furto della loro autovettura d'epoca Mercedes Benz 300 SL del 1957; allegano che: (i) il c.t.u. ha erroneamente ritenuto che l'autovettura si trovava in uno stato medio di conservazione, senza tenere conto delle osservazioni del c.t.p. sulla storia e sull'originalità dell'autovettura; contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice nel rigettare la prima osservazione dei danneggiati alla relazione peritale, l'originalità di un'autovettura d'epoca, la sua storia e certe sue caratteristiche di costruzione, sono elementi idonei a determinarne lo stato di conservazione ed il valore; più un'autovettura d'epoca presenta elementi di originalità invariati o restaurati secondo l'assetto originario, più il valore è elevato; lo stesso c.t.u. ammette che nella valutazione vi sono diversi elementi che possono influire sullo stato del bene al fine di determinarne il valore, salvo poi sostenere erroneamente di non avere contezza di tali elementi; nel descrivere l'auto identifica correttamente numero di telaio, carrozzeria, motore - elementi essenziali a determinarne l'originalità e a rintracciarne i vari proprietari - e afferma "sembrerebbe che la vettura avesse i freni a disco (mentre l'originale di questo modello ha i freni a tamburo) e che la verniciatura fosse quella originale. Risulta sempre da documenti in atti un contachilometri modificato per il mercato americano"); il c.t.p. [REDACTED] ha evidenziato che l'autovettura era del 1957, che di essa erano stati costruiti nel mondo 1858 esemplari, di cui 554 nell'anno 1957, che i numeri di scocca, motore, di telaio, il codice colore esterno, il colore della capote e l'interno dell'autovettura dei sig.ri [REDACTED], erano esattamente corrispondenti alla scheda d'origine, che si trattava dell'esemplare con numero di telaio originario n. 376, che si disponeva del certificato di consegna originario rilasciato da Mercedes Benz al primo proprietario; il fatto che l'autovettura montasse un impianto frenante dotato di freni a disco (che differiva dall'originale ma poteva essere montato in opzione o a richiesta dalla casa costruttrice), o che il quadrante fosse stato modificato per essere convertito in chilometri, in quanto originariamente presentava una numerazione in miglia, non potevano essere considerate modifiche atte a diminuire il valore o a comprometterne l'originalità o a qualificare lo stato di conservazione come medio; la vettura presentava ancora la vernice, i cerchioni e gli interni originali, era corredata da un'autoradio, un set di valigie, attrezzi di prima manutenzione e hard top originali, elementi che determinavano uno stato di valore impeccabile, non medio; tra l'altro per partecipare all'evento [REDACTED] era specificatamente richiesto uno stato impeccabile dell'auto; (ii) il c.t.u. ha adottato criteri di valutazione erronei, in quanto ha considerato la valutazione fatta dal garage e concessionario tedesco [REDACTED] in data 21.8.2008 sulla loro auto, solo come dato di riferimento da utilizzare per fare una media con le valutazioni di MCC Mercedes Classic Cars; la valutazione di [REDACTED] contiene una descrizione precisa e minuziosa della loro autovettura, dei vari elementi di originalità della stessa, e indica i parametri di valutazione adottati; non è stata considerata l'autorevolezza di tale concessionario/garage nell'ambito del settore dell'autovetture d'epoca e nel

settore specifico del marchio Mercedes Benz; il ragionamento del c.t.u. secondo cui la valutazione di [REDACTED] deve essere ricompresa a paragonata a "MCC" in quanto si tratterebbe di dati per il solo mercato tedesco, da contrapporre a valutazioni fatte da "fonti autorevoli" in Italia quali Ruoteclassiche, è erroneo perché [REDACTED] un garage esperto nel modello MB 300 SL in tutto il mondo, Italia compresa; nella propria valutazione il c.t.u. rielabora una tabella i cui dati attribuisce a MCC (Mercedez Benz Classic Car), mentre si tratta di tabella estrapolata dal c.t.p. [REDACTED] dal libro Classic Car Auction Yearbook di [REDACTED] che riguarda il mercato delle aste delle old timer di qualsiasi marca e modello in tutto il mondo (non solo in Germania quindi) e riporta valori effettivi di vendita derivanti dalle aste delle autovetture d'epoca; il c.t.u. erroneamente ritiene di prendere a riferimento i valori medi di vendita di MCC, in realtà CCAY, tra cui inserisce anche la valutazione [REDACTED] e arriva ad una valutazione media per il mercato della Germania di € 397.500,00; doveva invece valutare il prezzo di mercato all'epoca del furto, quindi il prezzo di vendita, non il prezzo medio; dovevano essere presi a riferimento i prezzi di vendita reali indicati da CCAY giungendo al valore di € 510.883, che corrisponde al valore effettivo di vendita dell'auto dei signori [REDACTED] sulla base della tabella CCAY riportata dal c.t.u., e quindi rappresenta il suo valore al momento del furto; a tali valori il c.t.u. avrebbe potuto poi applicare le percentuali di rivalutazione già conosciute (da un 10% ad un 140%) per dare un'idea del potenziale valore dell'autovettura nel corso degli anni successivi al furto, quando il prezzo si è assestato tra € 800.000,00 e € 1.000.000,00; considerata l'autorevolezza delle fonti [REDACTED] e Classic Car Auction Yearbook, il c.t.u. non avrebbe dovuto fare il raffronto con Ruoteclassiche, che rispecchia la valutazione delle autovetture d'epoca in prospettiva del solo mercato italiano (che all'epoca del furto era molto più concentrato su marchi italiani piuttosto che su autovetture straniere) e adotta un metodo non corretto in quanto non riferito ai prezzi reali di vendita; la valutazione dell'auto è dunque di € 553.970,00 al momento del furto, a cui applicare una rivalutazione tra l'80% e il 100% per un valore definitivo tra € 800.000,00 e € 1.000.000,00. Chiedono quindi di riformare la sentenza in tal senso e di riconoscere gli ulteriori elementi di danno già indicati nel primo grado e debitamente documentati.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale, sulla base della valutazione effettuata dal c.t.u. dott. ing. [REDACTED], ha determinato in € 330.750,00 il valore dell'autovettura dei signori [REDACTED] all'epoca del furto.

L'appello incidentale ripropone argomenti già fatti valere in primo grado, dal c.t.p. nel corso delle operazioni peritali e dalla difesa in sede di contestazioni alle risultanze della c.t.u., ampiamente valutati dal c.t.u. in sede di relazione peritale e dal Tribunale in sentenza, con esaustiva e approfondita motivazione che questa Corte condivide.

Contrariamente a quanto affermato nel motivo in esame, il Tribunale non ha negato che “l’individuazione dell’originalità di un’autovettura d’epoca, della sua storia di certe sue caratteristiche di costruzione, sono tutti elementi idonei a determinarne lo stato di conservazione ed il valore” e che “più un’autovettura d’epoca presenta elementi di originalità invariati o restaurati secondo l’assetto originario, più il valore è elevato”. Ha invece rigettato la prima doglianza alla c.t.u. da parte dei signori [REDACTED] (secondo cui il c.t.u. non aveva motivato in relazione alle caratteristiche specifiche dell’auto risultanti dalla documentazione in atti, elementi “oggettivi precisi a determinarne la valutazione ed a stabilire l’unicità, l’originalità e la genuinità di tale vettura”, pag. 20 della sentenza), in quanto la deduzione non indicava in che modo i predetti elementi incidessero sulla stima effettuata dal c.t.u., quindi rilevandone la genericità.

Il c.t.u. ha correttamente ritenuto di dover considerare uno stato medio di conservazione dell’autovettura e ha svolto tale valutazione dopo aver preso in esame le opposte deduzioni dei c.t.p. sul punto, prospettando il c.t.p. dei signori [REDACTED] uno stato impeccabile e ottimale sulla base degli elementi riproposti nel motivo di appello incidentale, il c.t.p. di [REDACTED] uno stato inferiore al medio, in assenza di lavori di restauro e in presenza di impianto frenante non originale, tachimetro modificato, presenza di due tasti rossi non originali sul cruscotto (circostanze ribadite nel presente giudizio di appello da [REDACTED]).

Ha rilevato che non è stato possibile esaminare direttamente il veicolo; che si tratta di veicolo storico (del 1957) e pertanto la valutazione è molto soggetta allo stato del bene; che dalle immagini prodotte e dalla visione del filmato (dell’impianto di videosorveglianza interno al parcheggio dell’hotel), lo stesso risultava sicuramente funzionante poiché era uscito dal garage condotto dal ladro a motore acceso; che dai documenti prodotti si evince che aveva i freni a disco (mentre l’originale di questo modello ha i freni a tamburo), la verniciatura era quella originale, aveva un contachilometri modificato per il mercato americano; che peraltro i freni a disco e il tachimetro convertito in chilometri (dalle miglia originali) non sono stati ritenuti significativi nella stima; che l’auto aveva preso parte a esibizioni e raduni di vario tipo negli ultimi tempi; che non era stata restaurata e questo giustificava ulteriormente la considerazione di uno stato medio del bene.

La valutazione del c.t.u., recepita dal Tribunale, è convincente e ha già tenuto conto delle considerazioni svolte dal c.t.p. dei signori [REDACTED] riproposte nel motivo di appello incidentale; non si ravvisano ragioni per discostarsene, non essendo stati forniti concreti elementi in senso diverso.

Non è provato che per partecipare all’evento organizzato dall’[REDACTED] sia stato richiesto e verificato che l’auto fosse in stato impeccabile e ottimale e non in uno stato medio di conservazione (riferito

comunque ad una Mercedes Benz modello 300 SL Roadster anno 1957 del valore riconosciuto di € 330.750,00); d'altronde il c.t.u. ha già tenuto conto del fatto che il veicolo aveva preso parte a esibizioni e raduni di vario tipo negli ultimi tempi.

Non si ravvisano errori nei criteri di valutazione adottati.

Il c.t.u. utilizza, per determinare il valore dell'auto, sia le fonti individuate dal c.t.p. dei signori [redacted] e [redacted] (fonte indicata come Mercedes Benz Classic Cars "MCC" con valori riassunti nella tabella di pag. 8 della relazione peritale, e valutazione di [redacted]), sia la fonte individuata dagli altri c.t.p. (Ruoteclassiche).

Della prima fonte utilizza il valore medio di stima delle otto vetture dello stesso modello di quella oggetto di causa (€ 379.531,25), che aumenta in considerazione del maggior valore riportato dal documento di [redacted] (€ 415.000,00), facendo una media tra i due importi pari a € 397.500; della fonte Ruoteclassiche utilizza il valore di riferimento per il modello di auto in questione (€ 220.000,00) che aumenta di una percentuale di apprezzamento, tenendo conto che il veicolo era funzionante, in stato medio di conservazione e aveva preso parte a esibizioni e raduni di vario tipo negli ultimi tempi, per un importo finale (come determinato in sentenza, correggendo un errore materiale della relazione peritale) di € 264.000,00. Svolge quindi una media tra i due valori giungendo all'importo individuato in sentenza.

I criteri sono congrui e adeguati alla fattispecie concreta, in cui non si è potuto esaminare direttamente il veicolo ma si è considerato che lo stesso era funzionante e in stato medio di conservazione, aveva preso parte a esibizioni e raduni di vario tipo, era stato visto da [redacted] l'anno prima del furto.

Le doglianze degli appellanti incidentali sono infondate:

-la lamentela secondo cui la tabella riportata dal c.t.u. proviene da tabella del c.t.p. dei signori [redacted] e [redacted] estrapolata dal libro Classic Car Auction Yearbook, e non da Mercedes Benz, è priva di rilievo ai fini del presente giudizio, considerato che gli stessi appellanti incidentali l'hanno proposta in primo grado e la propongono in appello come fonte da utilizzare;

-l'utilizzo del valore medio di stima delle otto vetture dello stesso modello anziché del valore effettivo del venduto, è stato adeguatamente giustificato dal c.t.u. in considerazione del fatto che il valore del venduto può essere influenzato da fattori esterni allo stato del veicolo, quali precedenti proprietari illustri, versioni del veicolo con allestimenti particolari, o altri fattori che ne rendono il valore di mercato superiore alla media per l'acquirente interessato;

-il documento di [redacted] prodotto dai signori [redacted] e [redacted] (che comunque reca una stima di € 415.000,00, ben lontana da quanto preteso dagli appellanti incidentali) è già stato adeguatamente

valorizzato dal c.t.u., rilevando che si tratta di stima eseguita vedendo il veicolo, pur un anno prima del furto, e che non differisce molto dal valore medio delle stime della prima fonte;

-la valutazione di Ruoteclassiche è stata correttamente presa in esame, avendo il c.t.u. ritenuto che si tratti di valido elemento di riferimento per il mercato;

-il valore dell'auto deve essere calcolato al momento del furto; da tale data sono dovuti gli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno.

Il punto del motivo in esame relativo al riconoscimento degli ulteriori elementi di danno è inammissibile, in quanto non si confronta con la sentenza, che (dopo avere accertato che sono sufficientemente provati i danni in relazione ai costi per il numero di targa personalizzato e per il noleggio per la macchina per il rientro in Belgio) rigetta la domanda di risarcimento del danno per i pezzi di ricambio originali dell'autovettura, per la perdita dei valori contenuti nell'auto e per il set soccorso originale, non essendo possibile verificarne la presenza nell'autovettura.

L'appellante non censura specificamente tale ultima parte della sentenza e non fornisce elementi per ritenere che invece fosse possibile verificare la presenza dei beni indicati sull'auto al momento del furto.

Con il **secondo motivo** - "Erroneità della valutazione da parte del primo Giudice sull'imputazione dei costi del procedimento" - i signori [REDACTED] censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale li ha condannati in parte al pagamento delle spese di lite in favore di [REDACTED] e delle spese di c.t.u.; allegano che: è stata accertata la piena responsabilità di [REDACTED], la quale è stata condannata al risarcimento dei danni nei loro confronti; in virtù del principio di soccombenza, [REDACTED] doveva pagare tutte le spese processuali e di c.t.u.; inoltre la domanda in via sussidiaria nei confronti di [REDACTED] è stata da loro introdotta solo successivamente alla chiamata in causa da parte di [REDACTED] ed era strettamente connessa a quest'ultima chiamata in causa; in virtù della soccombenza di [REDACTED] anche su tale domanda, la stessa deve farsi carico *in toto* dei rispettivi costi.

Il motivo è infondato.

Le spese processuali di [REDACTED] sono state correttamente poste a carico dei signori [REDACTED] oltre che di [REDACTED] con riferimento alle fasi istruttoria e decisionale; [REDACTED] infatti, è stato chiamato in causa da [REDACTED] (a carico della quale sono state poste per intero le spese per le fasi di studio e introduttiva), ma gli attori in primo grado hanno successivamente proposto una loro autonoma domanda nei confronti dello stesso, che è risultata infondata; pertanto, in applicazione del principio

della soccombenza ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da [REDACTED] per difendersi anche dalla domanda dei signori [REDACTED] devono gravare anche su costoro.

Le spese di c.t.u. sono state correttamente poste a carico degli attori e della convenuta [REDACTED] avendo il Tribunale tenuto conto della necessità del mezzo istruttorio per la valutazione del valore del bene (punto di motivazione non specificamente censurato in appello); si rileva anche che il valore determinato dal c.t.u. è notevolmente inferiore a quello preteso dagli attori.

L'appello incidentale viene conseguentemente rigettato.

IV. La comparsa conclusionale di [REDACTED] è stata depositata tempestivamente, risultando infondata l'eccezione di tardività proposta da [REDACTED] in memoria di replica.

Il termine perentorio concesso, fino a 30 giorni prima dell'udienza del 3.10.2024, scadeva il 3.9.2024, quando l'atto è stato depositato.

Come precisato da Cass. civ. 6386/2020 “mentre non si computa il dies a quo, deve invece calcolarsi il dies ad quem, il giorno cioè nel quale si deve effettuare l'atto sottoposto a termine. Tale regola si applica anche per i termini che decorrono all'indietro, nei quali è da considerare come dies a quo il giorno di partenza del computo a ritroso, che, quindi, non deve essere calcolato, e come dies ad quem il giorno terminale del computo all'indietro, che, pertanto, deve essere conteggiato”.

Non conteggiando il giorno dell'udienza (3.10.2024) ma conteggiando il giorno terminale del computo all'indietro, si ottiene il termine del 3.9.2024.

V. In conclusione, tanto l'appello principale quanto l'appello incidentale vengono rigettati e la sentenza di primo grado viene confermata.

Tenuto conto di tale esito, le spese di lite del giudizio d'appello sono integralmente compensate tra le parti [REDACTED] e [REDACTED]

Le spese del giudizio d'appello di [REDACTED] e di [REDACTED] sono poste a carico dell'appellante [REDACTED] che li ha evocati in giudizio formulando domande di riforma della sentenza di primo grado risultate infondate.

Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 260.000,01 a € 520.000,00) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttorio), nei seguenti importi per ciascuna parte, corrispondenti ai valori medi: € 4.389,00 per fase di studio, € 2.552,00 per fase introduttiva, € 7.298,00 per fase decisionale, per totali € 14.239,00 per compensi; oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 la parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale; e la parte appellante incidentale è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione incidentale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando,

rigetta l'appello principale proposto da [REDACTED] e l'appello incidentale proposto da [REDACTED] e [REDACTED], avverso la sentenza n.141/2023 del Tribunale di Ivrea pubblicata in data 4.5.2023, che per l'effetto conferma;

compensa le spese processuali del giudizio d'appello tra [REDACTED] e i signori [REDACTED];
condanna parte appellante [REDACTED] a pagare le spese processuali del giudizio d'appello a favore degli appellati [REDACTED] e [REDACTED] che liquida per ciascuna di tali parti in € 14.239,00 per compensi, oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.

Per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico di parte appellante [REDACTED] e di parte appellante incidentale [REDACTED] e [REDACTED]

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 15.10.2024 dalla Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.

Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Silvia Orlando

Il Presidente
Dott. Francesco Rizzi